

COMUNE DI CARUGATE

STATUTO

Adottata dal Consiglio Comunale nelle sedute del 22 giugno e 28 settembre 2000 con deliberazioni nn.: 34 e 47, esecutive ai sensi di legge.

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI*****ART. 1 - Il Comune***

1. Il Comune di Carugate:
 - rappresenta la propria comunità;
 - cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, economico e sociale;
 - salvaguarda l'identità, le tradizioni e la cultura locale, nonché il proprio patrimonio storico, artistico e linguistico, favorendone rispettivamente la più ampia fruizione e diffusione possibile;
2. Nell'ambito delle sue funzioni esso ispira la propria attività ai principi, sanciti nella Costituzione e in particolare ai valori fondamentali della persona umana e della solidarietà verso le categorie più deboli e le altre comunità; tende a praticare ed educare alla tolleranza ed al rispetto delle pluralità etniche, di tutte le culture, convinzioni religiose ed ideali, a tutelare e rendere più vivibile l'ambiente.
3. Il Comune fonda la sua azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli in ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
4. Nessuna discriminazione o privilegio possono essere determinati dall'appartenenza a partiti politici, gruppi, associazioni od a sesso, lingua, razza, religione, opinione, provenienza o condizione personale o sociale.
5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune attiverà in linea di principio le forme di partecipazione popolare di cui al titolo VII del presente Statuto, e in particolare gli organismi associativi, di cooperazione e di partecipazione spontanea.
6. Esso è dotato di autonomia statutaria normativa, organizzativa ed amministrativa. Ha altresì autonomia impositiva e finanziaria, che si esercita secondo la disciplina statutaria e regolamentare ed in conformità delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
7. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
8. Esso esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e/o dalla Regione.
9. Le funzioni vigenti di cui ai commi 5. e 6. sono esercitate dagli organi secondo le attribuzioni di competenza stabilite dallo statuto e con le modalità dettate dai regolamenti.

ART. 2 - Il Territorio

1. Il Comune di Carugate comprende la parte del suolo nazionale delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale, previa audizione della popolazione del Comune.

ART.3 - Stemma - Gonfalone

1. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono quelle stabilite dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto con Regio Decreto in data 18 dicembre 1939

ART.4 - Funzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, trasferite e delegate, il Comune:

a) persegue:

- un organico e corretto assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità anche mediante una idonea politica ecologica;
- la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei cittadini anche attraverso un'azione di prevenzione dei rischi presenti che abbiano influenza sulla popolazione del Comune;
- la realizzazione dell'effettiva parità tra uomini e donne, riconoscendone a queste il diritto;

b) favorisce:

- le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nei ruoli sociali e familiari;
- ogni iniziativa utile a rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne; ogni iniziativa tesa a rafforzare e ad estendere la presenza delle donne nelle istituzioni;
- lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza;
- il progresso della cultura e delle attività psicofisiche, predisponendone ambiti e strutture per l'esercizio;

c) promuove:

- il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini, con particolare attenzione ai portatori di disagio sociale.

2. Il Comune pone una continua attenzione ai problemi e alle esigenze giovanili, favorendo l'aggregazione attraverso l'individuazione di spazi e la promozione di attività che favoriscono la prevenzione di situazioni di disagio e di emarginazione. Valorizza le esperienze di aggregazione presenti nella società civile e, in

relazione ai risultati raggiunti, assicura il loro sostegno salvaguardando la loro autonomia.

ART. 5 - Metodi d'intervento

1. Il Comune, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, definisce gli obiettivi della propria azione mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinati, ove previsto, con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia, ai quali trasmette tempestivamente le istanze della comunità locale perché ne tengano conto nell'elaborazione dei loro programmi.
2. Il Comune organizza il servizio di protezione civile e in particolare i servizi di prevenzione e previsione dei rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.

ART. 6 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
2. L'Albo Pretorio è organizzato in modo da favorire l'accesso dei cittadini alla lettura degli atti pubblicati.

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****CAPO I - Organi Istituzionali*****ART. 7 - Organi***

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II - Consiglio Comunale***ART. 8 - Elezione e composizione***

1. Le norme relative alla composizione del Consiglio e quelle relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART.9 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 10 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale, senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte immediatamente al protocollo generale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione dei Consiglieri dimissionari avviene entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo del Comune.
- 4-bis. Le dimissioni di più Consiglieri sono assunte al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Il Consiglio, entro i termini di cui al comma che precede, procede alla surroga dei

Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8 giugno 1990, nr.142.

5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. La sospensione di un Consigliere dalla carica che sia adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, nr.475, comporta, per tutto il periodo della sua durata, la non computabilità del Consigliere sospeso al fine della verifica del numero legale e della determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata che sia richiesta per la valida adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione dalla carica non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetto decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata in base alla normativa di cui sopra il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato - dopo gli eletti - il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
7. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento, improntato a criteri di tempestività e completezza.
10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
11. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dai decreti attuativi adottati a norma della legge stessa. Il Consiglio delibera gli aumenti o le diminuzioni nei

limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge e dai decreti attuativi.

12. Il Consiglio, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, e salvo rimborso in caso di loro soccombenza per dolo o colpa grave.
13. Al fine di rendere trasparente la situazione patrimoniale degli amministratori comunali è fatto obbligo a ciascun Consigliere di dichiarare la situazione patrimoniale, immobiliare, azionaria e di partecipazione societaria all'inizio del mandato e annualmente fino alla fine dello stesso.

ART. 11 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, nr.81.

ART. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e sono esercitate in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, nr.142.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ART. 12 bis - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche: può proporre - presentando appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale - integrazioni, adeguamenti o modifiche del programma di governo.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 13 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adottata con la massima tempestività e nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Quando un regolamento definisce un obbligo di comportamento, deve prevedere sanzioni amministrative appropriate alle violazioni, da irrogarsi nei modi e limiti stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.
3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale, nonchè degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.
5. I regolamenti che il Consiglio Comunale si impegna ad adottare con la massima tempestività, devono rispettare i seguenti principi:
 - a) mettere i cittadini in condizione di poter esercitare i propri diritti e di adempiere ai propri doveri;
 - b) assicurare l'eguaglianza di trattamento alle persone ed ai gruppi nell'usufruire dei diritti e delle libertà.
6. Al presente statuto viene allegato, quale sua parte integrante, l'indice dei regolamenti da esso previsti.

ART. 14 - Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.
2. Il Consiglio Comunale può costituire, altresì, commissioni miste, nelle modalità previste dai regolamenti dell'Ente.
3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Le Commissioni, secondo quanto stabilito dal regolamento, esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che può

essere trascritto in eventuale deliberazione; esse concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

6. Le Commissioni, secondo quanto stabilito dal regolamento, hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
7. Il Consiglio istituisce anche le consulte di cui all'art. 73.
8. Le minoranze consiliari sono garantite nell'esercizio dei propri diritti, delle proprie prerogative e per assicurare una effettiva loro partecipazione all'attività dell'Amministrazione comunale, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
9. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando anche il Sindaco, può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo, inchiesta e garanzia, assicurandone la composizione in maniera proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti; in tal caso la presidenza è riservata ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. Le modalità di funzionamento di dette Commissioni, qualora istituite, sono stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 15 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento per la disciplina della contabilità, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.
2. Nel corso delle sessioni ordinarie possono essere trattati anche altri argomenti previa la relativa preventiva iscrizione all'ordine del giorno.
3. Per la trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al comma 1, il consiglio si riunisce in sessione straordinaria per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione in sessione straordinaria richiesta da un quinto dei Consiglieri deve avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del comune.

ART. 16 - Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, da consegnare a domicilio. L'avvenuta consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in

via sostitutiva, il Prefetto.

3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e per quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso con relativo elenco, deve essere consegnato almeno 24 ore prima. In questo caso, quanto volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ART. 17 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno sette consiglieri.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

ART. 18 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Trova applicazione la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, nr.265.

ART. 19 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 20 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco che è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità delle discussioni e deliberazioni. Le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Sindaco.
2. Chi presiede la seduta ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

ART. 21 - Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1 il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma abbiano riportato maggiori voti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 22 - Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. La deliberazione indica i punti principali della discussione, anche mediante rimando al verbale di seduta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nella deliberazione si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale di seduta e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;
 - c) le modalità di stesura del processo verbale.

ART. 23 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive o possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III - Giunta Comunale e Sindaco**Sezione I - La Giunta Comunale*****ART. 24 - La Giunta Comunale***

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 25 - Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da fino a sette assessori, scelti anche fra soggetti esterni al consiglio, ma in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
- 1-bis . Gli assessori che rivestano la carica di Consigliere Comunale, comunque, devono costituire la maggioranza dei componenti la Giunta Comunale, senza a tal fine conteggiare il Sindaco.
- 1-ter. Il sindaco indica il numero degli assessori che compongono la giunta e lo comunica al consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione. Le modificazioni nel numero degli assessori che si verificano successivamente durante il mandato, sono comunicate dal sindaco al consiglio nella prima seduta utile e, comunque, nel termine di dieci giorni dalla adozione dei provvedimenti relativi.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco o, in sua assenza, l'assessore anziano quale definito dall'art. 27.

ART. 26 - Nomina della Giunta

1. I componenti della giunta comunale, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 27 - Anzianità degli Assessori

1. E' assessore anziano il più anziano di età'.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco spetta all'assessore anziano surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale ufficiale di governo.

Art.28 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

ART.29 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dalla art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono irrevocabili.
3. Della revoca dell'assessore da parte del Sindaco dovrà essere data motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

ART. 31 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal presidente della seduta e dal Segretario stesso che ne cura la pubblicazione all'albo pretorio.
9. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

ART. 32 - Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta Comunale:
 - a) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, per disposizioni di leggi o del presente statuto, nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei funzionari;
 - b) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce annualmente sulla propria attività;
 - c) svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio;
3. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta Comunale:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

- c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari e di ogni altra forma di finanziamento mediante ricorso al mercato;
- e) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
4. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
- a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - b) aggiornare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le modalità e le procedure indicate all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
5. Compete alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario. Compete alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario.

ART. 33 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 34 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 23 del presente statuto.

ART.35 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dal Corpo elettorale nei modi e nei termini previsti dall'art.5 della legge 25 marzo

1993, n°81.

Sezione II - Sindaco

ART. 36 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è ufficiale del Governo. E' responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta, davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art.37 - Dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

ART. 38 - Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Il sindaco nelle vesti di capo dell'amministrazione esercita le competenze che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione;
 - b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il segretario comunale, il direttore ed i responsabili di servizio;
 - c) impartisce le direttive in ordine agli indirizzi ed ai programmi dell'Amministrazione;
 - d) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali e vigila sull'esecuzione degli atti;
 - e) esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nonché nelle società alle quali il comune partecipa.

Secondo la disciplina dettata dall'articolo 36, comma 3, della legge 142/1990, il sindaco è inoltre competente a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

ART. 39 - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare i relativi atti.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai funzionari.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

Il Sindaco può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, con delega a firmare i relativi atti. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Art. 40 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco o chi legittimamente lo sostituisce, esercita il potere di ordinanza nelle materie e nei casi disciplinati e previsti dall'articolo 38, commi 2, d-bis e 3 della legge 142/1990.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41 - Pubblicazione delle ordinanze

1. Le ordinanze emesse dal Sindaco o da chi lo sostituisce sono pubblicate all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno stesso del provvedimento se generali, o dal giorno successivo alla notifica, se dirette a persone determinate.

ART. 42 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all' emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza, avvalendosi anche del Corpo di Polizia Municipale, di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
 - e) in quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e alla attuazione di provvedimenti e azioni volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Per la piena attuazione di tali funzioni sarà istituito un servizio comunale di protezione civile, la cui organizzazione e compiti saranno stabili in apposito regolamento. Per tali funzioni il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile.

Art.43 - Il Vice-Sindaco

1. Il Vicesindaco, nominato ai sensi dell'art.26, sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo, n°55, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, nr.475.
2. Il Vice-sindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale solo nel caso in cui rivesta anche la carica di consigliere comunale.

TITOLO III**DIFENSORE CIVICO*****Art. 44 - Istituzione, competenze e poteri***

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale quale tutore e garante dei diritti del cittadino e della imparzialità e del buon andamento della attività comunale.
2. Il difensore civico:
 - a) esercita le proprie funzioni nei confronti dell'amministrazione comunale nonché di istituzioni, di aziende da essa dipendenti e di qualsiasi altro ente o servizio sottoposto al controllo ed alla vigilanza della stessa Amministrazione;
 - b) interviene d'ufficio, oppure su richiesta, anche orale, di chi vi ha interesse;
 - c) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - d) può convocare i responsabili dei procedimenti per chiedere ed ottenere informazioni;
 - e) può avanzare proposte e presentare documenti o relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale od alla Giunta, i quali hanno l'obbligo di esaminarli entro quarantacinque giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla scadenza di tale termine;
 - f) acquisite le informazioni necessarie, comunica al cittadino o alla associazione che ha chiesto il suo intervento entro un termine massimo di 45 giorni dalla formalizzazione della protesta, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.;
 - g) può inviare al Consiglio Comunale in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando osservazioni e suggerimenti; il Consiglio Comunale ha l'obbligo di esaminare le relazioni entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del Consiglio, e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti, adotta le determinazioni di competenza;
 - h) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti costituenti reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio;
 - i) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dallo statuto, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché da altri atti normativi;
 - l) esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n° 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.
3. L'esercizio delle funzioni del difensore civico ed i rapporti tra lo stesso, la pubblica amministrazione ed i

cittadini saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art.45 - Elezione

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto non oltre sessanta giorni dalla proclamazione dei nuovi consiglieri.
2. Ai fini dell'elezione ed alla sua validità necessita una maggioranza di tre quarti dei consiglieri assegnati. Il Consiglio Comunale, talora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.
3. Salvi i casi di dimissione, morte e sopravvenute cause di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo. Egli può essere confermato una sola volta.

ART. 46 - Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità

1. Il difensore civico verrà nominato dal Consiglio Comunale all'interno di una rosa di almeno tre candidati, che non siano stati candidati alle ultime elezioni per il Consiglio comunale di Carugate, di età non inferiore a quaranta anni e massima di settanta anni. Provvede alla designazione dei candidati il sindaco in seduta congiunta con i capigruppo, con i rappresentanti dell'associazionismo. Le modalità di designazione e del numero dei rappresentanti dell'associazionismo sarà regolato da apposito regolamento. I candidati proposti saranno scelti tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Sono causa di ineleggibilità:
 - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune, o che siano da questo sovvenzionati in qualche modo ed a qualsiasi titolo;
 - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'amministrazione comunale.
3. Sono cause di incompatibilità:
 - a) la qualità di dipendente del Comune o di un ente od istituzione dipendente dal Comune, ovvero di consorzio del quale faccia parte il Comune;
 - b) la qualità di componente del comitato regionale di controllo;
 - c) la qualità di segretario sezionale, comunale, provinciale, regionale o nazionale di partiti che abbiano rappresentanti eletti nel consiglio comunale;

- d) la parentela fino al terzo grado con il Sindaco o con un Assessore Comunale o amministratore di un ente e/o istituzione dipendente dal Comune di cui all'art.44, comma 2, lett. a) del presente statuto.
4. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità, egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di trenta giorni.
5. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale per gravi motivi che possono influire negativamente sull'esercizio delle sue funzioni; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.

ART. 47 - Dotazioni ed organizzazione dell'ufficio

1. Sono poste a disposizione del difensore civico, mediante apposito regolamento, le risorse, il personale e gli uffici necessari.
2. Le spese dell'ufficio sono poste a carico del Comune.
3. Il difensore civico gode di un'indennità pari a quella dell'assessore comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - Organizzazione degli Uffici e del Lavoro

ART. 48 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo II - Organizzazione degli uffici

ART. 49 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato sulla base di apposito regolamento nella redazione del quale ci si uniforma ai seguenti criteri:
 - a) l'esercizio delle funzioni è assicurato sulla base del rapporto di collaborazione e interdipendenza tra gli organi di governo e gli uffici, nel rispetto del principio della distinzione tra l'indirizzo politico ed amministrativo e controllo da un lato, e la gestione dall'altro;
 - b) gli organi di governo assicurano l'attività di programmazione, indirizzo direttiva e di verifica dei risultati della gestione, mentre spetta agli uffici ed ai servizi la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con l'assunzione della responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi.
2. La struttura organizzativa del Comune si articola su livelli diversi di attribuzione di compiti e di gradi di responsabilità, individuati con il regolamento di cui al comma 1.
3. In particolare:
 - a) le articolazioni di massimo livello dell'ente corrispondono alle aree di interesse dell'azione dell'ente ed assicurano le funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell'ambito delle competenze attribuite dal regolamento e nel rispetto del programma economico-gestionale d'attuazione;
 - b) le articolazioni di livello intermedio sono costituite come unità operative complesse all'interno di quelle apicali sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati e dei processi gestiti o delle competenze richieste; possono avere natura di unità finale o di supporto ed assolvono a funzioni di attuazione di progetti, servizi e provvedimenti specifici;
 - c) le articolazioni di livello inferiore sono costituite come sviluppo organizzativo di quelle superiori ed assolvono alle funzioni tipiche delle unità operative semplici; sono identificate sulla base di criteri di

economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro;

d) le diverse articolazioni della struttura, così come individuate nel regolamento di cui al comma 1, possono avere natura permanente o temporanea o di progetto, a secondo che assolvano a funzioni ed attività che abbiano il carattere della continuità ovvero siano connesse alla realizzazione di specifici progetti.

TITOLO V**SERVIZI PUBBLICI COMUNALI****CAPO I - Competenze dei Comuni*****ART. 50 - Servizi Comunali***

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. La gestione avverrà in una delle seguenti forme: - concessione a terzi; - in economia; - tramite aziende speciali; - tramite istituzioni per i servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale; - tramite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
3. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità, e di stabilire le modalità per la loro gestione, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
5. Nella scelta della forma di gestione il Comune privilegerà in linea di massima la forma della "concessione" quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, altri enti senza fine di lucro in grado comunque di garantire livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini.

CAPO II - Gestione dei Servizi Pubblici Comunali***ART. 51 - La concessione a terzi***

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione, con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene secondo le norme stabilite dal regolamento per la

disciplina dei contratti.

ART. 52 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi per i quali valuta inopportuno ricorrere ad altre forme di gestione.
2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 53 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che non siano gestiti secondo le norme di cui agli artt. 51 e 52 e che abbiano consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consigliere comunale e circoscrizionale e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco, il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda, con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, esse hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi,

approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione di bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

ART. 54 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Il regolamento dovrà prevedere per le istituzioni la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà sociale. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

7. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio, comunale che approva il regolamento di gestione.

8. Ferma restando la valutazione di costituire istituzioni in servizi diversi, il Comune di Carugate costituisce istituzioni per la gestione della Biblioteca Civica e della Scuola Civica di Musica.

ART. 55 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni o con la Provincia apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per la gestione associata di uno o più servizi o la realizzazione di una o più opere pubbliche di interesse sovracomunale il Comune può costituire con altri comuni o con la provincia i consorzi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 142/90.

ART. 56 - Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che siano utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici, imprese private e società cooperative.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, ai Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

ART 56 bis - Partecipazione degli amministratori agli organi delle società

1. Il Comune può nominare uno o più amministratori, dirigenti o sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero di amministratori, dirigenti o sindaci riservati alla nomina del Comune ed i relativi incarichi sono stabiliti nell'atto costitutivo della società.
2. Si osservano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 2458 del codice civile.
3. Il Comune può, altresì, nominare uno o più amministratori o sindaci negli organi di amministrazione e di controllo delle società per azioni od a responsabilità limitata nelle quali partecipa per quota minoritaria al capitale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 Dicembre 1992, nr. 498 e dell'atto costitutivo della società.

4. Il Comune nomina almeno un componente del consiglio d'amministrazione dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori delle società miste costituite ai sensi del D.P.R. 16 Settembre 1996 nr. 533, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso D.P.R., e nel caso di altri enti pubblici promotori ripartendo i rappresentanti da nominare secondo le disposizioni dell'atto costitutivo della società.
5. per le nomine considerate nei commi che precedono vale la deroga stabilita dall'articolo 5 della legge 23 Aprile 1981, nr.154.
6. Le disposizioni che precedono riguardano anche la nomina di amministratori del Comune in seno alle società che abbiano il fine di erogare servizi e prestazioni agli enti locali e che siano costituite su iniziativa delle associazioni tra gli enti locali. Gli incarichi eventualmente assunti dagli amministratori del Comune in tali società, non comportano partecipazioni ai risultati di gestione delle società e sono considerati, in virtù dell'articolo 35-ter del Decreto Legge 28 Febbraio 1983. nr.55 convertito nella legge 26 Aprile 1983, nr.153, e successive modificazioni, come conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge 23 Aprile 1981, nr.154.

ART. 57 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, ovvero per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dal Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,

interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI**FINANZA E CONTABILITÀ'*****ART. 58 - Ordinamento***

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, nei termini stabiliti dalla legge, è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 59 - Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 60 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune provvede annualmente all'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate o nella estinzione di passività onerose o

nel miglioramento del patrimonio.

ART. 61 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della dell'annualità, della universalità, della unicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano un pegno di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 62 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori di cui all'art. 64, comma 3, del presente statuto.

ART. 63 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del soggetto della struttura che è individuato come responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato, e le ragioni che ne sono alla base.
4. Apposita commissione consiliare, la cui composizione e modalità d'intervento verranno stabilite dal

regolamento comunale per la disciplina dei contratti del comune, riferirà periodicamente al Consiglio Comunale sugli appalti del Comune.

ART. 64 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.
3. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. I casi di incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti sono quelli previsti e disciplinati negli articoli 102 e 104 del decreto legislativo 25 , nr.77, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 65 - Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che è svolto secondo la disciplina che è contenuta nel capo quinto, articoli 50-68 del citato decreto legislativo 77/1995 e dal regolamento comunale per la disciplina della contabilità.

ART. 66 - Controllo economico della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, il comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29, dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, nr. 77, dal presente statuto e dal regolamento di contabilità, utilizzando per quanto possibile lo schema previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, nr. 286. A

questo scopo l'ente adotta uno specifico regolamento.

TITOLO VII**LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****CAPO I - Libere Forme associative*****ART. 67 - Valorizzazione, promozione e sostegno***

1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Esso valorizza in particolare, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa: degli enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, movimenti senza fini di lucro e gruppi spontanei di cittadini organizzati per fini contingenti, che ne facciano richiesta, rispettandone la libertà e autonomia di forma costitutiva o di adesione, di finalità, di ordinamento e di azione.
3. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni, gruppi spontanei, enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività produttive di interesse locale.
4. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma sono fissate da apposito regolamento che con il presente articolo concorrerà alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in relazione al settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della collettività locale.

ART. 68 - Registro

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila ed aggiorna entro il 30 gennaio di ogni anno e conserva un registro degli organismi di partecipazione, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi senza fine di lucro che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i conti economici, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
2. I soggetti di cui al precedente articolo che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare

servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e riunione di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di segreteria del Comune, con il solo onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.

3. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di criteri all'uopo stabiliti dall'ufficio di segreteria del Comune.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

ART. 69 - Rapporti col Comune

1. Alle predette formazioni sociali il Comune garantisce, in particolare, periodiche, tempestive informazioni e consultazioni preventive sull'attività amministrativa e, in specie, sugli atti normativi e amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

CAPO II - Forme di consultazione

ART. 70 - Forme di consultazione

1. La partecipazione popolare si realizza anche attraverso:
 - consultazione su atti generali;
 - richiesta di pareri su atti specifici;
 - istituzione di consulte;
 - indizione di assemblee;
 - effettuazione di sondaggi d'opinione.

ART. 71 - Consultazioni per la preparazione di atti generali

1. In fase di preparazione di atti generali del Comune (bilanci, piani, programmi, regolamenti) saranno obbligatoriamente sentiti gli organismi di cui all'art. 68.

ART. 72 - Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operano i soggetti di cui all'art. 68 dello statuto è richiesto il parere degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui all'art. 68 dello statuto per le materie di rispettivo interesse.

ART. 73 - Consulte

1. Il consiglio delibera in ordine all'istituzione, ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.
2. Ogni consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale, o tematiche di particolare interesse ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte. Con la delibera di cui al precedente comma il consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria. Alle proposte si applicano le norme di cui al successivo art. 77, commi 4, 5, e 6. del presente statuto.
3. I componenti di ciascuna consulta non possono essere meno di quattro né più di otto; possono essere chiamati a far parte di una consulta assessori, consiglieri, amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, dirigenti e dipendenti pubblici. In ogni caso, però, la maggioranza dei componenti dev'essere costituita da soggetti estranei all'amministrazione, scelti preferibilmente fra le Associazioni e gli Enti iscritti nel registro di cui all'art. 68.
4. Il consiglio, prima di deliberare in ordine all'istituzione di consulte, provvede ad approvare il regolamento generale delle stesse. Per i membri delle consulte possono essere previste indennità di presenza.
5. Nell'apposito regolamento verranno individuate le consulte da istituire obbligatoriamente.

ART. 74 - Assemblee

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale, possono essere indette delle assemblee.
2. La richiesta di indizione può essere avanzata dal Consiglio comunale, dalla Giunta municipale o dal 10% delle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 68.
3. Sull'ammissibilità, nonché sull'opportunità dell'assemblea, decide il Sindaco, tenendo conto della rappresentatività delle associazioni, degli enti e degli organismi, nonché dei limiti posti dall'ultimo comma del presente articolo e infine di eventuali impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.
4. Il Sindaco deve convocare l'assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni, indicando in modo puntuale gli argomenti oggetto di discussione.
5. Al Sindaco spetta inoltre l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione dei portatori di diversi interessi.
6. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, partecipano esponenti del consiglio comunale, rappresentanti di associazioni, enti ed organismi di settore, ed ogni altro soggetto interessato.
7. In esito all'assemblea deve essere redatto, a cura di un segretario all'uopo nominato, che redige altresì le necessarie verbalizzazioni, un documento finale contenente le conclusioni raggiunte in sede di

discussione e le proposte eventualmente avanzate.

ART. 75 - Sondaggi d'opinione

1. Potranno esser previsti sondaggi d'opinione, da attuarsi secondo modalità e forme stabilite di volta in volta dal Consiglio Comunale.

ART. 76 - Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo vincola l'amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

CAPO III - Iniziativa Popolare

ART. 77 - Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un ventesimo degli elettori residenti nel Comune al 31 Dicembre dell'anno precedente.
2. Gli atti di competenza del consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con esclusione degli atti e dei provvedimenti formati sulla base di disposizioni di legge obbligatorie per il Comune. Non possono essere, altresì, sottoposte proposte che possano dar luogo, direttamente o indirettamente, ad oneri e spese che diano origine a difficoltà finanziarie per il Comune o che, comunque, possano determinare diminuzioni delle entrate o aumento delle spese non compatibili con la gestione del bilancio, nonché proposte di provvedimenti da cui consegua la lesione di interessi e di diritti di minoranze di cittadini, e proposte relative a nomine di competenza del Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
4. In ordine a ciascuna proposta il consiglio delibera in via definitiva, sentiti i promotori, entro le prime tre successive sedute e comunque entro due mesi dalla data dell'inoltro. Decorsi inutilmente gli indicati termini, è facoltà degli interessati avviare, nei termini di cui al successivo Capo IV, un procedimento di referendum consultivo sulla medesima proposta.
5. Dopo l'inoltro, il Consiglio non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
6. La stessa proposta non può in nessun caso essere ripresentata nei 24 mesi successivi all'inoltro.

ART. 78 - Istanze, petizioni, proposte

1. A prescindere da quanto disposto dall'articolo precedente, e ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente statuto, chiunque può inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Consiglio Comunale valuta le istanze, le petizioni e le proposte pervenute ai sensi del presente articolo entro 40 giorni dalla data di ricevimento, attestata dall'ufficio protocollo e ne comunica le determinazioni al primo firmatario.

CAPO IV - Referendum Consultivo

ART. 79 - Principi generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi elettivi.

ART. 80 - Richiesta e indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco allorché ne faccia richiesta:
 - a) almeno un decimo dei cittadini aventi diritto al voto;
 - b) il Consiglio Comunale, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 81 - Limiti in ordine all'ammissibilità

1. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati nella forma e/o nel contenuto.
2. In particolare non è ammesso referendum sugli atti sui quali non è ammessa l'iniziativa popolare di cui all'art. 77 del presente statuto.
3. La richiesta di referendum è inoltre inammissibile allorché lo svolgersi della consultazione sia incompatibile con il rispetto dei termini perentori previsti dalle leggi per il perfezionarsi del procedimento ovvero sia incompatibile con il rispetto di termini perentori previsti dalla legge per procedure di finanziamento non surrogabili.

ART. 82 - Giudizio sull'ammissibilità

1. Circa l'ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal segretario comunale, che la precede, e da due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. La commissione è nominata dal sindaco e decide nel termine di dieci giorni, prorogabili a venti per esigenze motivate, dal deposito della richiesta.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui agli art. 81 del presente Statuto.
4. Sull'ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta, sentito il primo firmatario dell'istanza di referendum.
5. La determinazione della commissione non può essere disattesa dal consiglio.
6. Il Consiglio Comunale in uno con il provvedimento di ammissibilità del referendum decide della sospensione o meno dell'efficacia dell'atto sottoposto a referendum.

ART. 83 - Raccolta di firme

1. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti previsto dal regolamento di cui all'art. 87 in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale e vidimati dal segretario comunale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendaria ha inizio con il deposito del testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune, che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre trenta giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al precedente articolo; entro tale data devono essere depositati presso la segreteria del Comune i moduli firmati.
4. Il segretario comunale verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero, nonché, se del caso, la regolarità delle delibere degli organi di cui al 2° comma dell'art. 73.

ART. 84 - Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.

ART. 85 - Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
2. Se ha luogo un referendum, sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un obiettivo sviluppo del precedente.
3. Il referendum non può svolgersi nei due mesi precedenti l'elezione del consiglio e, qualora concerni un

procedimento in corso, senza il rispetto dei termini stabiliti per il medesimo, ove questi siano da considerare perentori.

ART. 86 - Efficacia

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio comunale discute dei risultati dei referendum entro trenta giorni, adottando i provvedimenti che riterrà opportuni nell'interesse generale della comunità.
3. Qualora il quesito referendario abbia ottenuto un numero di voti favorevoli non inferiori alla maggioranza degli aventi diritto al voto, la deliberazione con la quale si rigetta la decisione referendaria deve riportare il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

ART. 87 - Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo a inutili aggravii di procedura.
2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.

CAPO V - Disciplina del procedimento***ART. 88 - Disciplina dei termini***

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto l'amministrazione comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2. della legge n. 241/90, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto terminale.

ART. 89 - Partecipazione al procedimento

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo dei singoli a tutela degli interessi propri o della collettività sono disciplinate dal Capo III° della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le norme del medesimo Capo III° della citata legge 241/90, ed in particolare quelle di cui agli artt. 9, 10, 11 e 13, devono trovare applicazione anche per quanto concerne i poteri spettanti ai soggetti di cui al Capo I° del presente titolo.

ART. 90 - Accordi concernenti la discrezionalità

1. Nei termini di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione comunale può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo.
2. Non sono ammessi accordi in relazione alle attività dirette alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano fermi le particolari norme che ne regolano la formazione.
3. Non sono altresì ammessi accordi per i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
4. L'organo od il funzionario competente per l'adozione del provvedimento è altresì competente per la stipula dell'eventuale accordo. Se l'adozione è subordinata a previ atti concernenti l'esercizio della discrezionalità, in essi può valutarsi anche la possibilità o meno di addivenire ad accordo.
5. Nei settori di attività di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli organi competenti stipulano gli accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento, dettando tutte le opportune prescrizioni in ordine a contenuto ed effetti degli accordi, nel rispetto delle particolari norme che regolano la formazione del provvedimento in questione.
6. Agli accordi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ove compatibili ed in quanto non sia diversamente disposto ai sensi del precedente comma.

TITOLO VIII**ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED****ALLE INFORMAZIONI COMUNALI****CAPO I - Accesso agli atti amministrativi comunali*****ART. 91 - Trasparenza e piena conoscibilità***

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.
2. Sono in ogni caso fatti salvi i principi e le disposizioni contenuti nella legge 31 dicembre 1996, nr. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

ART. 92 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunti dall'amministrazione comunale sono di regola pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norma di legge.
3. Fermo restando il principio di cui al comma 1., il regolamento determina i casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.
4. La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclusa sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l'efficacia e/o l'efficienza. Il regolamento disciplina anche questa ipotesi.

ART. 93 - Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. In conformità ai principi sanciti dal presente Capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al I° comma dell'articolo precedente.
2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

ART. 94 - Accesso agli atti di interesse particolare

1. Ferme restando le forme di pubblicazione all'Albo pretorio previste dall'ordinamento e dal presente

statuto, l'accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito a singoli cittadini e gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. A tal fine la richiesta di accesso deve essere congruamente motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione.
3. Compatibilmente con le possibilità degli uffici, la richiesta di accesso deve essere prontamente evasa, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell'insussistenza di condizioni ostative.

ART. 95 - Modalità dell'accesso agli atti di interesse particolare

1. Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame.
2. Il soggetto legittimato ha altresì facoltà di chiedere, alternativamente o congiuntamente, il rilascio di copia dell'atto.
3. Ferme restando le vigenti norme in materia di imposta di bollo, l'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle spese di riproduzione.
4. I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed essere congruamente motivati.
5. Ferma restando la regola di tempestività di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il regolamento fissa i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve provvedere in ordine alla richiesta di accesso, nonché le conseguenze dell'eventuale inerzia.

ART. 96 - Accesso agli atti di interesse generale

1. Per l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all'albo, ferma restando la facoltà per l'interessato di chiedere all'amministrazione il rilascio di copia; in tal caso si applicano le previsioni di cui al precedente articolo.
3. Il regolamento può prevedere, comunque, in aggiunta alla pubblicazione all'albo di cui al precedente comma, altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini, determinandone i casi e le modalità.

CAPO II - Accesso alle informazioni comunali

ART. 97 - Diritto di accesso alle informazioni comunali

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.
3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

ART. 98 - Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

TITOLO IX**DISPOSIZIONI GENERALI*****ART. 99 - Efficacia dello statuto***

1. Le norme del presente statuto prevalgono, nei limiti dei principi fissati dalle leggi, ai sensi degli artt. 2, comma 4., e 4, comma 2., della legge 8 giugno 1990, n. 142, in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibili, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

ART. 100 - Interpretazione dello statuto

1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla Legge in generale.

ART. 101 - Revisione dello statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
 - a) un numero di elettori pari ad un terzo degli aventi diritto al voto nel Comune;
 - b) ciascun consigliere comunale;
 - c) due terzi delle consulte costituite ai sensi dell'art. 73 del presente Statuto.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare una adeguata motivazione esplicativa.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1., le firme degli elettori sono raccolte con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 77, comma 3, del presente Statuto.
4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata delle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.

ART. 102 - Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

